



COMUNE DI CARDETO

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del _06/10/2009
Entrato in vigore il 24/10/2009**

ART. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Cardeto, al fine di assicurare l'effettivo diritto allo studio. Esso deve essere improntato a criteri di qualità e di efficienza.

ART. 2 MODALITA' DI GESTIONE E AREA DI UTENZA

1. Il servizio viene offerto nei giorni di calendario scolastico così come comunicati dalla Istituzione scolastica e può essere gestito in forma diretta o indiretta.

2. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, le scuole primarie e secondarie di primo grado.

3. Per l'ammissione al servizio occorre essere residenti nel Comune di Cardeto. Per gli alunni non residenti l'ammissione al servizio è subordinata alla compatibilità con i piani organizzativi di cui al successivo art. 4.

4. Si procederà comunque all'accoglimento degli alunni fino al completamento dei posti disponibili.

ART. 3 USCITE DIDATTICHE

1. Realizzata la finalità primaria del servizio, l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse ed i tempi disponibili, può utilizzare i propri mezzi per servizi di trasporto tendenti a favorire la partecipazione ad iniziative didattico-educative.

2. Le uscite didattiche che l'Istituzione scolastica pubblica intende effettuare dovranno essere segnalate all'Amministrazione Comunale e pervenire comunque almeno con 5 giorni di preavviso.

L'autorizzazione verrà concessa secondo la disponibilità dei mezzi, degli autisti e l'ordine cronologico delle prenotazioni pervenute in forma scritta.

3. Nelle richieste dovranno essere ben specificati: la data, gli orari richiesti per l'andata e per il ritorno, il numero dei bambini, il numero degli accompagnatori e l'eventuale necessità di trasporto di minori diversamente abili e relativi accompagnatori.

4. Le uscite didattiche richieste dall'Istituto sono gratuite nell'ambito del territorio comunale, le altre vengono effettuate dietro pagamento di un corrispettivo da valutare secondo le richieste.

ART. 4 PIANI ORGANIZZATIVI

1. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, viene predisposto il piano comunale di trasporto con l'indicazione del percorso, delle fermate e degli orari.
2. I piani organizzativi saranno comunque predisposti, compatibilmente coi mezzi e le risorse disponibili, secondo i seguenti criteri:
 - a) privilegiare la domanda di utenza dei residenti in abitazioni fuori dall'agglomerato urbano;
 - b) finalizzare il servizio, in accordo con l'Istituzione Scolastica, alla scuola pubblica o parificata più vicina alla residenza;
 - c) fissare i punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze di servizio degli utenti.
3. L'Amministrazione Comunale predispone il Piano di trasporto scolastico che conterrà:
 - a) indicazione dei percorsi degli scuolabus;
 - b) indicazione degli orari di inizio dei percorsi;
 - c) indicazione delle fermate dove verranno prelevati gli utenti del servizio.
4. Non sottostanno al piano di trasporto gli alunni portatori di handicap per i quali si renda necessario il prelievo direttamente presso la propria residenza o in altro luogo prestabilito.
5. Per esigenze organizzative e di itinerario è possibile che alcuni utenti del servizio possano giungere alla scuola in anticipo rispetto l'orario di ingresso.

ART. 5 OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA DA PARTE DEI GENITORI

1. All'inizio dell'anno scolastico sarà comunicato alle famiglie l'orario di transito dello scuolabus nei luoghi prestabiliti di sosta e discesa degli alunni dal mezzo, dove un genitore, o suo delegato dovrà attendere il pulmino e vigilare sul ritorno dei ragazzi nelle abitazioni e sulla loro salita nell'automezzo.
2. In caso di inottemperanza dei genitori l'alunno dovrà restare sullo scuolabus sino al termine del servizio e comunque secondo quanto previsto nel modello di richiesta del servizio debitamente sottoscritto da un genitore.

ART. 6 ACCOMPAGNAMENTO SUGLI SCUOLABUS

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto per gli alunni della Scuola dell'infanzia ed è gestito in forma diretta.
2. Gli accompagnatori hanno compiti di vigilanza e sorveglianza sui bambini trasportati, e in particolare:
 - a) assistono i bambini nella fase di salita e discesa dall'autobus;

- b) curano la consegna dei bambini alla scuola di appartenenza e ai genitori o loro delegati adulti, alla fermata dell'autobus;
- c) sorvegliano i bambini durante il percorso;
- d) se alla fermata non è presente l'adulto di riferimento, custodiscono il bambino sullo scuolabus sino al termine del servizio e comunque secondo quanto previsto nel modello di richiesta del servizio debitamente sottoscritto da un genitore.

ART. 7 ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. Prima della fine di ogni anno scolastico l'Amministrazione Comunale renderà note le modalità di iscrizione, fornendo alle scuole appositi moduli per la richiesta. Tutti coloro che intendono usufruire del trasporto per l'anno scolastico successivo, siano essi vecchi o nuovi iscritti alle del scuole, devono compilare il modulo e farlo pervenire all'Ufficio Tecnico del Comune di Cardeto entro la fine del mese di agosto di ogni anno per l'anno scolastico seguente
2. Eccezionalmente si possono accettare anche nel corso dell'anno scolastico per i nuovi residenti o nei casi debitamente motivati.
3. La domanda al servizio di trasporto, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e le nuove iscrizioni potranno essere presentate soltanto l'anno successivo, fatto salvo quanto previsto al comma di cui sopra.
4. Non saranno accettate le richieste presentate da utenti che non risultano in regola con i pagamenti relativi all'anno scolastico precedente.
5. Con la compilazione e la sottoscrizione dello modulo di iscrizione, (ALLEGATO "A"), la famiglia si impegna a rispettare il presente Regolamento ed a accettare tutte le condizioni e le modalità previste per il pagamento.

ART. 8 RESPONSABILITA' DELLE FAMIGLIE

1. Nel sottoscrivere la domanda il genitore dell'alunno si impegna ad essere presente alla fermata dello scuolabus per ritirare il proprio figlio; in caso di impedimento deve espressamente delegare un altro familiare o, comunque, un adulto di riferimento.
2. La conduzione del minore dall'abitazione alla fermata dello scuolabus e viceversa è di competenza della famiglia che si assume tutte le responsabilità. Non può essere attribuita all'autista e all'accompagnatore alcuna responsabilità per fatti accaduti durante detto percorso.
3. Nel caso di utenti che frequentano la scuola secondaria di 1° grado, ovvero le classi 4^a e 5^a della scuola primaria, la famiglia può autorizzare l'autista a lasciare il bambino alla fermata perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da un genitore, nella quale la famiglia si assume ogni responsabilità in merito.
4. Non essendo previsto presso la scuola secondaria di 1° grado il servizio di pre-scuola, nel caso gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo

rispetto agli orari delle lezioni, il genitore, nel sottoscrivere la domanda del servizio di trasporto, solleva l'Amministrazione da ogni responsabilità anche per il periodo intercorrente tra la discesa dallo scuolabus e l'entrata in classe.

5. L'iscrizione al servizio comporta il suo utilizzo con continuità e regolarità. Al fine di evitare possibili disguidi, le famiglie dovranno comunicare tempestivamente agli insegnanti e agli addetti (autista e/o accompagnatore) eventuali giorni e/o periodi di non utilizzo del servizio stesso per sopravvenute esigenze familiari o per la frequenza a corsi extrascolastici.

ART. 9 CESSAZIONI DAL SERVIZIO

1. Le eventuali disdette dal Servizio oggetto del presente regolamento dovranno pervenire all'Ufficio Tecnico del Comune di Cardeto.

ART. 10 TARIFFE

1. Tutte le famiglie degli utenti del Servizio di trasporto scolastico sono tenute al pagamento di una Tariffa Annuale, nella misura stabilita annualmente dalla Giunta Comunale, da pagarsi anticipatamente in numero di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza 31 Ottobre e la seconda con scadenza 31 Gennaio in rapporto al numero di figli – studenti che usufruiscono del servizio.

2. Le tariffe del servizio (Allegato “B”) sono determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

3. Le tariffe non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza.

ART. 11 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Gli utenti del servizio di trasporto scolastico provvedono al versamento della tariffa entro i mesi di Ottobre e Gennaio mediante versamento sul conto corrente postale n. 12459897 intestato al “Comune di Cardeto – Servizio Tesoreria” con la causale “Tariffa servizio trasporto scolastico - Anno Scolastico ____ \ ____ - Rata____”(1^ o 2), consegnando successivamente la ricevuta di pagamento all'Amministrazione Comunale e conservando l'attestazione di versamento da esibire al personale presente sullo scuolabus .

2. Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni tecniche o altre cause di forza maggiore.

3. Tutte le quote non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza e/o utilizzo parziale.

4. La mancanza di iscrizione e la irregolarità nel pagamento delle quote dovute dagli aventi diritto al servizio, comportano la sospensione dell'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione.

5. Verso gli inadempienti nei pagamenti si procederà, dopo un primo sollecito, alla riscossione coattiva della tariffa dovuta.

ART. 12 COMPORTAMENTO E RESPONSABILITA' DEGLI UTENTI

1. Gli utenti saranno tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto tra di loro, verso gli autisti e gli accompagnatori e verso gli automezzi.

2. Non sono consentiti comportamenti tali da compromettere la sicurezza e la regolarità del servizio di trasporto e l'incolumità degli altri utenti.

3. Gli alunni devono occupare correttamente il posto a sedere, evitando di stare in piedi durante la marcia e le varie manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi per recarsi ordinatamente all'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali della cui custodia il conducente o l'accompagnatore non sono responsabili.

4. Gli alunni sono tenuti al rispetto ed osservanza dei seguenti obblighi:

a) attenersi scrupolosamente alle raccomandazioni dei conducenti e degli accompagnatori in merito alle cautele da osservare per la sicurezza del viaggio;

b) non tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e creare pericoli per l'incolumità dei compagni;

c) non tenere mai comportamenti aggressivi o tali da creare disturbo;

d) non sporcare e non manomettere o danneggiare gli arredi dell'autobus;

e) restare seduti con il proprio zainetto sulle ginocchia e non occupare più di un posto;

f) occupare il posto loro assegnato, qualora ciò sia richiesto dal conducente.

5. Gli autisti sono tenuti a segnalare all'Amministrazione Comunale ogni inosservanza compiuta e l'eventuale identificazione di responsabilità dei danni causati.

6. In caso di comportamento scorretto segnalato dagli autisti ai sensi del precedente comma, tale da pregiudicare la sicurezza del servizio, il Responsabile del Servizio segnalerà quanto accaduto ai genitori dell'alunno indisciplinato e alla scuola frequentata e procederà alla sospensione temporanea dell'alunno richiamato. Alla seconda sospensione temporanea, l'Amministrazione Comunale dispone la sospensione definitiva dell'alunno dal servizio fino al termine dell'anno scolastico, senza alcun rimborso per quanto eventualmente non usufruito. Di tale sospensione sarà data comunicazione alla scuola.

7. In particolare, in caso di danni eventualmente arrecati al mezzo, i genitori degli alunni responsabili, individuati dall'accompagnatore o dall'autista, saranno tenuti al risarcimento previa quantificazione degli stessi.

ART. 13 ASSICURAZIONE DEGLI UTENTI TRASPORTATI

1. Il Comune curerà che tutti i trasportati, i mezzi e gli operatori siano coperti da polizza assicurativa.
2. Il Comune è responsabile di tutti i trasportati dal momento della salita sul pullman fino alla discesa.

ART. 14 RECLAMI

1. I reclami e le segnalazioni sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Amministrazione Comunale, che adotterà le eventuali misure correttive e procederà a fornire le opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

ART. 15 DECORRENZA ED ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

ART. 16 NORMA FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

- ✓ di essere stato informato delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati, così come previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" mediante lettura di idonea nota informativa esposta presso l'Albo dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Cardeto, li

.....

(Firma del genitore/affidatario)

C. identità

rilasciata il

Da

ALLEGARE 1 FOTOTESSERA

(1) Ai sensi del D. Lgs. n 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - si comunica che le informazioni richieste per la sottoscrizione di nuovi servizi, sono utilizzate dall'Amministrazione Comunale di Cardeto esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di Legge.



COMUNE DI CARDETO

(Provincia di Reggio Calabria)

TARIFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2009\2010

Delibera G.C. n. 26 del 15/10/2009, esecutiva

N. FIGLI	TARIFFA ANNUA	MODALITA' PAGAMENTO
1	€ 100,00	1 [^] rata entro il 31 Ottobre
2	€ 150,00	2 [^] rata entro il 31 Gennaio
3 E OLTRE	€ 175,00	

Riduzioni pari al:

- 20 % della tariffa stabilita (tariffe annue ridotte: € 80,00 per 1 figlio, € 120,00 per 2 figli, € 140,00 per 3 figli e oltre) nei casi in cui il nucleo familiare dell'alunno abbia un situazione reddituale di difficoltà desumibile dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 6.000,00;
- 100 % (totale) della tariffa stabilita nei casi in cui il nucleo familiare dell'alunno abbia un situazione reddituale di difficoltà desumibile dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a € 2.500,00.